

N° VOCE DI MENU	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
1	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 a) il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione;	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' ed il relativo stato di attuazione		Pubblicato il PTTI 2012-14 -	Riorganizzare i contenuti; pubblicare il PTTI 2014-16	30-set-14	Monitoraggio entro il 31 gennaio di ogni anno	Affari Generali
2		Atti generali	Art. 12: Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale  co. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla legge 11 dicembre 1984 n.839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali  i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  co. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati	Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale	Dati ulteriori: collegamento a siti ministeriali	- Presenti lo Statuto, i Regolamenti e presente il Codici di condotta:  - Parzialmente presenti le Direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, funzioni, obiettivi...ecc, pubblicate nelle pagine degli uffici/all'albo pretorio	- Adeguare la pubblicazione di Direttive, Circolari: effettuare la ricognizione per riordinare le pagine e i contenuti.	31-dic  30-giu	Monitoraggio in tempo reale/ contenuti aggiornati di volta in volta in base ai provvedimenti approvati	ogni Settore
3		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34: Trasparenza degli oneri informativi co. 1 - I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.  co. 2 - Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180	Trasparenza degli oneri informativi		Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune

4	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti</p> <p>anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</p> <p>Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</p> <p>co. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano</p> <p>co.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio</p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e</p> <p>i componenti degli organi di indirizzo politico</p>	<p>Rappresentanti del Comune in istituzioni nominati sulla base di regolamenti o statuti e che non rientrano nei casi di cui all'art.22</p> <p>Componenti in Commissioni interne</p>	<p>Pubblicati composizione e competenze del Consiglio, della Giunta e del Sindaco</p> <p>Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico</p> <p>a) l'atto di nomina/proclamazione con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: Pubblicati;</p> <p>b) il curriculum: pubblicato</p> <p>c) i compensi di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: pubblicati</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i compensi a qualsiasi titolo corrisposti sono aggiornati in sede di dichiarazione patrimoniale e reddituale: Pubblicati.</p> <p>- iniziale/finale : entro 3 mesi dall'assunzione/cessazione carica;</p> <p>-annuale: entro il 30 novembre.</p> <p>e) i dati relativi agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti , sono aggiornati nei termini di cui al punto d): Pubblicati</p> <p>f) presenti le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori del comune;</p> <p>Atto di nomina / proclamazione e con dichiarazioni patrimoniali e reddituali Consiglieri comunali,</p> <p>- Titolarità d'impresa</p> <p>- Compensi relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica</p> <p>- Situazione patrimoniale e reddituale dei parenti entro il 2 grado consenzienti- pubblicazione nominativi e CV all'atto della nomina: Pubblicati</p>	<p>Aggiornamento costante periodico ei dati .:</p> <p>-</p> <p>Riorganizzazione data base entro 31.12</p>	<p>31-dic</p> <p>31-dic</p>	<p>- Iniziale/finale :</p> <p>entro 3 mesi dall'assunzione - cessazione della carica;</p> <p>- Annuale: entro il 30 novembre.</p>	<p>Affari di Giunta</p> <p>Segreteria del Consiglio Affari di Giunta</p>
5		Sanzioni per	Art. 47 Sanzioni per casi specifici	Sanzioni per casi specifici		Non rileva al momento per il Comune;	Aggiornamento costante	30-set	Monitoraggio semestrale	Responsabile



7		Articolazione degli uffici	Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni co.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili degli uffici	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti, organigramma)		Presente l'articolazione degli uffici e l'organigramma  Le competenze degli uffici sono descritte negli editoriali riferiti a ciascuna unità organizzativa.  Da completare con riferimento alle pagine degli uffici, la specificazione delle risorse a disposizione di ciascun ufficio (in parte ricavabili dal peg).  - elenco dirigenti	- Da aggiornare costantemente.	- Programmi di lavoro da definire entro il 30 novembre  - Programmi di lavoro da definire entro il 30 novembre	- Annuale  - Monitoraggio costante	Personale
8		Telefono e posta elettronica	Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni co. 1: Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (numeri di telefono ed e mail/pec a disposizione del cittadino per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali)		Presenti gli elenchi delle email istituzionali e gli elenchi delle pec istituzionali (IPA) nonché i numeri di telefono	Aggiornamento costante	Programmi di lavoro da definire entro il 30 novembre	Monitoraggio costante	Affari Generali
9	Consulenti e collaboratori	Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza Co. 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n.127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Co. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti estranei qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.  Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Dati ulteriori: determina conferimento incarico - iscrizione albo/ordine (entro modello di curriculum)	Pubblicati : a) gli estremi e determine di affidamento incarico di consulenza b) il curriculum, c) l'iscrizione ad albi professionali (entro il curriculum parte pubblicabile), d) i compensi  Completo anche l'elenco dei dati con il nome del soggetto percettore, la ragione incarico e il totale erogato	Da integrare con le informazioni relative agli importi	30-set	Monitoraggio costante	Personale	
10	Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di		(Segretario Generale)- Pubblicato	Aggiornamento costante:	30-nov	Monitoraggio costante punti a) e b) della norma;	Personale

			<p>Co. 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi</p> <p>dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Co. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterna qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.</p> <p>Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>incarichi amministrativi di vertice</p> <p>(Segretario)</p>	<p>Presenti</p> <p>- gli estremi dell'atto conferimento incarico</p> <p>- i dati relativi allo svolgimento dalla data di assunzione della carica di (nuovi) incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato o lo svolgimento di attività professionali (da aggiornare a cura dell'ufficio Personale - i dati su altri incarichi o cariche sono presenti nel curriculum e sono indicati solo fino alla data di aggiornamento)</p> <p>Pubblicati i dati sui compensi</p>	-	<p>Monitoraggio trimestrale per punto c) della norma.</p> <p>Annuale per il punto d) della norma – entro 31 marzo</p>	
11	Dirigenti	<p>Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p> <p>co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 lett d) - i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, (...) redatti in conformità al vigente modello europeo</p> <p>Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali</i> e di collaborazione o consulenza</p> <p>co. 1 Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127</a>, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>co. 2 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di</p>	<p>Curricula, altre cariche, estremi conferimento incarico e compensi Dirigenti</p>	<p>Dati presenti :</p>	<p>Da aggiornare costantemente</p>	<p>30-set 31-dic</p> <p>30-set 31-mar</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Personale</p>

			<p>collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.</p> <p>Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma</p> <p>co. 5 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190</p>							
12		Posizioni organizzative	<p>Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p> <p>co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 lett d) i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo</p>	Curricula posizioni organizzative		Non rilevano al momento per il comune	Da inserire tempestivamente quando rileva per il comune		Monitoraggio costante	Personale
13		Dotazione organica	<p>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p>		<p>Publicati:</p> <p>-il conto annuale del personale, relative spese ed elenco personale in servizio con relativo costo ed indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali evidenziando il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con organi politici.</p> <p>Presente l'elenco del personale, il curriculum ed i compensi dei soggetti incaricati a supporto degli amministratori</p>	Da pubblicare il Conto annuale 2013 dopo la sua redazione;	30-set	Monitoraggio annuale.	Personale
14		Personale non a tempo indeterminato	<p>Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato		Dati pubblicati	Da aggiornare costantemente	31 luglio (pubblicazione trimestrale)	Monitoraggio annuale; pubblicazione trimestrale de dati sui i costi	Personale
15		Tassi di assenza	<p>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p> <p>Co. 3 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>	Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale	pubblicazione mensile	<a href="#">Presenti i dati.</a>		pubblicazione trimestrale	Monitoraggio mensile	Personale

16		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici		Dati pubblicati.	Aggiornamento dei dati entro il mese successivo al semestre di riferimento	31-lug	Monitoraggio semestrale	Personale
17		Contrattazione collettiva	Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva Co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali		I dati sono presenti	Aggiornamento dati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.	30-giu	Monitoraggio annuale	Personale
18		Contrattazione integrativa	Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva Co. 2 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini	Obblighi di pubblicazione contratti integrativi stipulati, relazioni tecniche (finanziaria e illustrativa) ed informazioni trasmesse annualmente		I dati sono presenti	Aggiornamento dei dati tempestivo	30-giu	Monitoraggio costante	Personale
19		OIV	Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione		<a href="#">Presenti i dati</a>	Completo		Monitoraggio costante	Personale
20	Bandi di concorso		Art. 19 – Bandi di concorso Co. 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Co.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Bandi di concorso	Dati ulteriori: avvisi di mobilità	- Sono presenti i bandi in corso di pubblicazione e gli scaduti  Dati presenti ;	Da riorganizzare	31 dicembre.	Monitoraggio costante	Personale.
21	Performance	Piano della Performance	Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	Piano della Performance		<a href="#">Presenti i dati</a>	Da aggiornare	Anno 2014 entro 30 Marzo o 30 aprile o tempi di approvazione del Peg	Monitoraggio annuale	Segreteria Generale
22		Relazione sulla Performance	Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	Relazione sulla Performance		Dato pubblicato	Da aggiornare	Anno 2014 entro 30 Marzo o 30 giugno dell'anno successivo	Monitoraggio annuale	Segreteria Generale
23		Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance ed alla distribuzione dei premi al personale (Ammontare complessivo dei premi)		Dati pubblicati riferiti all'anno 2012	Da aggiornare	Anno 2013 entro il 30 Giugno	Monitoraggio annuale	Personale

24		Dati relativi ai premi	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dipendenti sia per i dirigenti	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  (Dati relativi ai premi)		Dati presenti	Da aggiornare costantemente	30-set	Monitoraggio annuale	Personale
25		Benessere organizzativo	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale co. 3 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al		Dati non pubblicati	Da integrare con indagini	31-dic	Monitoraggio annuale	Personale
26	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.  co. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente  lett a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;  co 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.  Co 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15	Pubblicazione dati degli enti pubblici vigilati		Dati non pubblicati - Da aggiornare e riorganizzare.	Piano di lavoro per riorganizzazione delle modalità di pubblicazione dei dati.  Inserimento dei dati mancanti su: - dati relativi alla partecipazione  - durata impegno,  - oneri gravanti sul bilancio,  - risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari  Completamento/specifica zione dei dati relativi a:  - numero dei rappresentanti dell'amministrazione - trattamento economico individuale e complessivo;	30-giu	Monitoraggio annuale	Settore culturale



27	Società partecipate	<p>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</p> <p>co. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente</p> <p>lett. b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate</p> <p>co 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>Co 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15</p>	<p>Pubblicazione</p> <p>dati delle società partecipate</p>	<p>Dati ulteriori: curriculum e compenso per membri del collegio sindacale</p>	<p>Dati pubblicati</p> <p>Dati attualmente pubblicati:</p> <p>Elenco delle società di cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria con l'indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità,</li> <li>- rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti</li> </ul> <p>tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prospetto riepilogativo relativo ai bilanci dell'ultimo triennio</li> <li>- descrizione attività di competenza</li> <li>- gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici - i relativi compensi</li> </ul>	<p>Aggiornamento dati relativi all'anno 2014 sulla base dei bilanci approvati al 31 dicembre 2013</p> <p>Completamento/ inserimento dei nuovi dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegamento con siti istituzionali</li> </ul>	<p>30-set</p> <p>30-set</p>	<p>Monitoraggio annuale</p>	<p>Settore finanziario</p>
28	Enti di diritto privato controllati	<p>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</p> <p>co. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente</p> <p>lett c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione odelle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presentidisposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte diamministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati dapubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nominadei vertici o dei componenti degli organi</p> <p>co 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>Co 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15</p>	<p>Pubblicazione dati degli enti di diritto privato in controllo</p>		<p>Non rileva per l'ente</p>	<p>Non rileva al momento per l'Ente</p>	<p>30-set</p>	<p>Monitoraggio annuale</p>	<p>Aziende</p>

29		Rappresentazione grafica	Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.  co. 1 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente lett d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti	Rappresentazione grafica enti		Manca la rappresentazione grafica dei rapporti tra l'amministrazione e gli enti di diritto pubblico vigilati e di diritto privato in controllo	Da integrare con la rappresentazione grafica dei rapporti tra l'amministrazione e gli enti di diritto pubblico vigilati e di diritto privato in controllo	31-ott	Monitoraggio annuale	Settore Finanziario
30	Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa  co. 1 Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati	Dati aggregati attività amministrativa (tipi procedimenti)		Dati parzialmente pubblicati;  Sono assenti i dati settori infrastrutture e servizi demografici.  Sono da integrare i dati del settore affari finanziario ,	Da integrare con informazioni da rendere in forma conoscitiva i dati dei settori mancanti (infrastrutture e servizi demografici)  Rendere omogenei i dati del settore finanziario.  Da aggiornare trimestralmente;	30-apr  30-apr	Monitoraggio entro il 30 novembre  Monitoraggio entro il 30 settembre	Ogni settore
31		Tipologie di procedimento	Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria  c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi	Dati dei procedimenti		Publicato l'elenco dei procedimenti -  Da integrare con i dati settori infrastrutture e servizi demografici.  Sono da integrare i dati del settore affari finanziario	Da aggiornare costantemente Da integrare con ulteriori dati (per strumenti di tutela, strumenti di pagamento e customer satisfaction)	30-set  (per strumenti di tutela, strumenti di pagamento e customer satisfaction)  entro il 31 dicembre	Monitoraggio entro il 30-set  Monitoraggio entro il 31 dicembre	Ogni settore

			previsti per la suatt tivazione; l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche'		I dati sono parzialmente pubblicati	Integrare e aggiornar				
			le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla 'qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.  2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.  L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo				Da redigere piano di lavoro da completare entro il 30/06/2014	Aggiornare costantemente	Monitoraggio semestrale	Ogni settore
32		Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa  co. 2 Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	Rispetto tempi dei procedimenti (tempi effettivi)	Rilevazioni assenti	Piani di lavoro per individuare forme automatiche di rilevazione (gestionali)	31-dic	Monitoraggio annuale contestualmente all'approvazione dell'elenco dei procedimenti	Anticorruzione  Affari Generali	
33		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati co. 3 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43,71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.	Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto - convenzioni-quadro	Dati pubblicati	Aggiornamento costante	31-dic	Monitoraggio costante	Ogni settore	
34	Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Co 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture esercizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  Co. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.	Elenchi semestrali provvedimenti organi politici	Dati pubblicati	Aggiornamento costante	30-set	Monitoraggio semestrale	Ogni settore	
35		Provvedimenti dirigenti	Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione;	Elenchi semestrali provvedimenti Dirigenti	Dati parzialmente pubblicati	Piano di lavoro per definire contenuti e informazioni da pubblicare	30-set	Monitoraggio semestrale	Ogni settore	

			<p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Co. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>							
36	Controlli sulle imprese		<p>Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese		Dati non pubblicati (salvo disciplina contenuta nel regolamento suap)	Da definire piano di lavoro informazioni e contenuti da pubblicare	31-ott	Monitoraggio costante	SUAP
37	Bandi di gara e contratti		<p>Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p> <p>Co 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblica legalita' e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>			Dati parzialmente pubblicati. Da riorganizzare nei contenuti:	Da integrare e riorganizzare con i dati relativi all'anno 2013.  Integrazione dati con carattere tempestivo .	Piano di lavoro per definire contenuti e delle pagine entro il 30 giugno	Monitoraggio annuale per dati richiesti da art. 37  da coordinare con monitoraggio semestrale per dati richiesti da art.23	Ogni Settore secondo il regolamento dell'Ente.
38	Sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalita'	<p>Art. 26 co. 1 -Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	Criteri e modalita' contributi/sovvenzioni/sussidi/vantaggi economici		Publicato il regolamento .	Da integrare le informazioni (criteri generali astratti e da adeguare).	Piani di lavoro da definire contenuti anche per quelli di tipo socio- assistenziale entro il 30 giugno	Monitoraggio costante	ogni Settore
39		Atti di concessione	<p>Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</p> <p>Co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro</p> <p>Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</p> <p>Co. 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>Co. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	Contributi/sovvenzioni/sussidi/benefici economici  Atti di concessione ed Elenco soggetti beneficiari (importi)		Publicati per l'anno 2013 i dati (art. 18 DL 83/2012) riferiti agli importi previsti nell'atto di concessione	Da integrare con i contenuti e le informazioni (dati persone fisiche-privacy)	Piano di lavoro per definire contenuti e informazioni da pubblicare entro il 30 novembre	Monitoraggio costante per provvedimenti di concessione, monitoraggio annuale (31 dicembre) per erogazioni	ogni settore

40	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Bilanci, Peg, rendiconti	Peg	Publicato il bilancio e il Peg fino ad anno 2013  Publicato il rendiconto fino ad anno 2012  Mancano le pubblicazioni in forma sintetica, aggregata, semplificata e le rappresentazioni grafiche	Da completare con:  - pubblicazioni in forma sintetica, aggregata e semplificata dei dati entro  - pubblicazioni di rappresentazioni grafiche	31-dic  31-gen	Monitoraggio annuale	Settore finanziari
41		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi  co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	Piano degli indicatori		Dati non pubblicati	Piano di lavoro per l'organizzazione dei contenuti da svolgersi entro il 30 giugno	30-giu	Monitoraggio annuale	Settore Finanziario
42	Beni immobili e gestione patrimoni o	Patrimonio immobiliare	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.  Co 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Immobili posseduti		Dati pubblicati-	Completamento con opportuno sistema di riorganizzazione per l'identificazione dei	30-nov	Monitoraggio costante	Patrimonio
43		Canoni di locazione o affitti	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti		Dati pubblicati -  Manca l'informazione sui dati relativi agli immobili per cui sono versati o percepiti i canoni di locazione o affitto	Da riorganizzare con l'identificazione specifica dei canoni;	30-nov	Monitoraggio costante	Patrimonio
44	Controlli e rilievi sull'amministrazione e		Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. Co 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Controlli interni ed esterni	Controlli interni previsti dal regolamento	Allo stato non rileva per il Comune.	Aggiornare costantemente laddove siano presenti i rilievi e stessa procedura per i rilievi Corte dei Conti	30-set	aggiornamento costante	Segreteria Generale
45	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Carta dei servizi / standard di qualità		Allo stato non presente	Piano di lavoro in corso per la realizzazione della carta.	30-giu	Monitoraggio annuale	Ogni settore
46		Costi contabilizzati	Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  co. 2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;	Costi contabilizzati per servizi erogati agli utenti sostenuti e imputati al personale		Dato non pubblicato. Parzialmente presente solo per alcuni servizi.	Piano di lavoro per individuare i dati e le informazioni richieste, che sono da raccogliere con le spese degli uffici	30-set	Monitoraggio annuale entro il 30 novembre	Ogni settore
47		Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  co. 2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Tempi medi di erogazione dei servizi esercizio precedente		Dato non pubblicato	Dato da rilevare e da raccogliere con le spese degli uffici e con i tempi medi dei procedimenti. Piano di lavoro per individuare i dati e le informazioni richieste	30-nov	Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre	Ogni settore
48		Liste di attesa	Art. 41 Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale co. 6 Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.			Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune
49	Pagamenti dell'amministrazione e	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione  co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Indicatore dei tempi medi di pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture		Dato parzialmente pubblicato;	Dato da integrare e aggiornare annualmente	30-giu	Monitoraggio annuale al 31 dicembre	Settore finanziari
50		IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	Informazioni per effettuare i pagamenti informatici		Dato pubblicato	Aggiornamento costante		Monitoraggio costante	Settore finanziari

		Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82							
51	Opere pubbliche	<p>Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione</p>	<p>Documenti di programmazione delle opere pubbliche, linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, pareri dei valutatori,</p> <p>esiti delle valutazioni ex post,</p> <p>informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</p>	<p>Publicato il programma degli interventi pubblici.</p>	<p>Piano di lavoro per integrare i contenuti, dati e informazioni richiesti dalla norma.</p>	<p>31-dic</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	<p>LL.PP</p>	
52	Pianificazione e governo del territorio	<p>Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>Co.2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>	<p>Atti di governo del territorio e schemi di provvedimento</p>	<p>Dati pubblicati</p>	<p>Aggiornamento costante</p>	<p>30-dic</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Settore Infrastrutture</p>	
		<p>Co. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>Co. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>							
53	Informazioni ambientali	<p>Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</p> <p>Co. 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>Co. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente</p>	<p>Informazioni ambientali detenute e relazioni previste da dlgs 195/2005</p>	<p>Dati non pubblicati.</p>	<p>Piano di lavoro per definire contenuti, informazioni e dati;</p>	<p>31-dic</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Ambiente</p>	

			<p>decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>Co. 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>Co. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</p>							
54	Strutture sanitarie private accreditate		<p>Art. 41 Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale Co. 4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.</p>		Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune
55	Interventi straordinari e di emergenza		<p>Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. Co. 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.		Dati non pubblicati anche presenti, in altre pagine del portale.	Da integrare nei contenuti. Da ricondurre alla specifica sezione del sito.	Piano di lavoro per definire le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni e pubblicazione	31-dic	Segreteria Sindaco + ogni settore
56	Altri contenuti		In questa sezione sono pubblicati i dati non direttamente riconducibili alle altre sezioni o a norme specifiche			<p>- Pubblicati i contenuti riguardanti il Piano corruzione e i relativi atti.</p> <p>Pubblicati gli atti relativi alla trasparenza e accesso civico.</p> <p>Pubblicati altri contenuti non espressamente previsti nelle altre sezioni.</p> <p>Pubblicati i servizi on line, direttamente accessibili dalla homepage del sito</p>	<p>Da integrare con i dati previsti da regolamenti, norme non ricondotti nelle precedenti sezioni e aggiornare i seguenti dati :</p> <p>- Tassi presenze e assenze riunioni organi.</p> <p>- Rimborso spese datori lavoro per permessi cariche ;</p>	Piano di lavoro per definire i dati e informazioni da pubblicare	31-dic	Ogni settore